

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1839 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 2017****che modifica la decisione di esecuzione 2013/426/UE relativa a misure dirette a impedire l'introduzione nell'Unione del virus della peste suina africana da taluni paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di tale malattia è confermata e che abroga la decisione 2011/78/UE***[notificata con il numero C(2017) 6672]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è un'infezione altamente contagiosa e mortale che colpisce i suini domestici e i cinghiali e che può diffondersi rapidamente, in particolare attraverso i prodotti ottenuti da animali infetti e gli oggetti contaminati.
- (2) Data la situazione della peste suina africana in Russia e in Bielorussia, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/426/UE ⁽²⁾ recante misure che prevedono, tra l'altro, un'adeguata pulizia e disinfezione dei «veicoli per bestiame» che hanno trasportato animali vivi e che entrano nell'Unione da questi due paesi. Le stesse misure sono state estese all'Ucraina dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1752 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) A seguito delle recenti notifiche di focolai di peste suina africana in Moldova, le misure vigenti in materia di pulizia e disinfezione di cui alla decisione di esecuzione 2013/426/UE dovrebbero essere estese anche ai veicoli che entrano nell'Unione dalla Moldova.
- (4) L'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza del virus della peste suina africana è confermata, che figura nell'allegato I della decisione di esecuzione 2013/426/UE, dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione di esecuzione 2013/426/UE, la parola «Moldova» è aggiunta dopo la parola «Bielorussia».

⁽¹⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2013/426/UE della Commissione, del 5 agosto 2013, relativa a misure dirette a impedire l'introduzione nell'Unione del virus della peste suina africana da taluni paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di tale malattia è confermata e che abroga la decisione 2011/78/UE (GUL 211 del 7.8.2013, pag. 5).⁽³⁾ GUL 256 dell'1.10.2015, pag. 17.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
